



VALENTINA CRESCIMANNO

NOTAIO

Repertorio n. 1309

Raccolta n. 1273

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno

il giorno diciassette

del mese di dicembre, alle ore quindici e minuti quarantacinque.

Registrato all'Ufficio
delle Entrate di Palermo
Ufficio Territoriale APSRI
il 20/12/2021
al n. 42434
Serie 1T

In Palermo, nella via Marchese di Villabianca n. 95.

A richiesta dell'avvocato Caterina Mirto, nata a Palermo il 25 aprile 1955, codice fiscale MRT CRN 55D65 G273L, in possesso di carta di identità n. AX6886660 rilasciata dal Comune di Palermo il giorno 8 maggio 2017 valida fino al 25 aprile 2028, nella qualità di Presidente del Comitato Direttivo e come tale legale rappresentante, in virtù dei poteri a lei spettanti per effetto del vigente statuto, dell'Associazione senza finalità di lucro denominata "A.I.A.F. SICILIA" con sede in Palermo, nella Via Agrigento n. 51, ove domicilia per la carica, codice fiscale 93194390873.

Io sottoscritto notaio Valentina Crescimanno, con sede in Bisacquino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Palermo e Termini Imerese, vengo richiesta di redigere il verbale dell'Assemblea Straordinaria di detta Associazione, ai sensi dell'art. 106 del d.l. n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020, convocata in questo giorno ed ora, in seconda convocazione.

Detta comparente, cittadina italiana, della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiede di dare atto:

- che ai sensi dell'art. 106, comma 2 e comma 8 bis d.l. n. 18 del 2020, l'avviso di convocazione ha previsto l'intervento all'assemblea e il suo svolgimento mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto;

- che è presente l'organo amministrativo in persona di:

- * sé medesima - Presidente del Comitato Direttivo;
- * avvocato Gabriella Rossana Lomonaco - consigliere;
- * avvocato Remigia D'Agata - consigliere;
- * avvocato Cinzia Fresina - consigliere;
- * avvocato Marta Barresi - consigliere;
- * avvocato Cali Sebastiana - consigliere;
- * avvocato Mariagrazia Giarratana - consigliere;
- * avvocato Marica De Gregorio- consigliere;
- * avvocato Miasi Concetta - consigliere;
- * avvocato Sebastiana Cali - consigliere;
- * avvocato Gabriella Di Fresco - segretario;

- che sono presenti in proprio o rappresentati, in audio-video conferenza, in forza di deleghe acquisite agli atti sociali, numero 47 (quarantasette) associati aventi diritto a intervenire in assemblea.

Assume la presidenza dell'assemblea, a norma di statuto, la richiedente, la quale dopo aver constatato e fatto constatare

di avere identificato i presenti e la loro legittimazione a partecipare alla riunione, dichiara la stessa validamente costituita, in seconda convocazione, per discutere e deliberare, sul seguente ordine del giorno e precisamente:

1) approvazione del nuovo Statuto dell'AIAF Regione Sicilia adeguato allo Statuto Nazionale.

Aperta la discussione, prende la parola il Presidente il quale con riferimento all'unico punto all'ordine del giorno, illustra all'assemblea l'opportunità di modificare il vigente Statuto dell'AIAF Sicilia per adeguarlo allo Statuto Nazionale e ad esigenze di maggiore chiarezza soprattutto ai fini dell'elettorato attivo e della durata degli organi preposti alla gestione dell'Associazione. Espone quindi le modifiche più rilevanti e illustra all'Assemblea il nuovo testo dello statuto sociale, composto da 17 (diciassette) articoli già condiviso nel suo testo integrale con comunicazione inviata a tutti gli associati.

L'Assemblea, preso atto delle comunicazioni del Presidente, dopo ampia discussione, all'unanimità, con voto palese espresso verbalmente da parte di ciascuno degli aventi diritto, delibera:

1) - di approvare il nuovo statuto dell'associazione, composto da 17 articoli, che si allega al presente atto sotto la lettera "A";

2) di dare mandato al Presidente di dare esecuzione alla pre-

sente delibera, si procedere agli adempimenti di legge.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun intervenuto chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore sedici e minuti quindici.



Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico dell'associazione.

La componente in proprio e nella qualità consente il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 31 dicembre 1996 n.675 e del D.Lgs. 196/03, gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali.

Questo atto scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me notaio su un foglio di cui occupa quattro pagine sin qui è stato da me notaio letto, unitamente all'allegato statuto, alla componente che lo approva. Quindi il presente viene sottoscritto alle ore sedici e minuti venti.

Firmato: Caterina Mirto n.g. - Valentina Crescimanno notaio

*Copia conforme all'originale
Bohè quindici 23 dicembre 2021*



Allegato "A" al verbale rep. 1809/1273

STATUTO

**DELLA ASSOCIAZIONE REGIONALE DENOMINATA ASSOCIAZIONE ITALIANA
DEGLI AVVOCATI PER LA FAMIGLIA E PER I MINORI - AIAF SICILIA**


Costituzione

Con atto costitutivo del giorno 27\01\2004, a rogito del dr. Salvatore Cultrera, notaio in Adrano, iscritto nel ruolo del collegio notarile di Catania, è stata costituita l'Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minori con la denominazione AIAF Sicilia, che non ha fini di lucro, aperta alla adesione di avvocati che esercitano la professione con continuità o prevalentemente nel settore del diritto di famiglia e dei minori, sul territorio della Sicilia, secondo le direttive e riconoscimento da parte dell'AIAF, con sede in Milano, costituita il 2\02\1993, il cui statuto è stato depositato, come da verbale di deposito, il 29\09\1995, dinanzi al Notaio Antonietta Russo, come da repertorio n. 61614, raccolta 2456 e successiva modifica del giugno 2010. All'atto costitutivo è stato allegato lo Statuto per regolamentare la vita associativa che, oggi, viene riformulato in virtù delle nuove necessità e del tempo trascorso dalla costituzione della associazione AIAF Sicilia.

Articolo 1. Scopi.

L'Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori, con denominazione A.I.A.F. Sicilia, è una Associazione di rappresentanza di categoria, senza fini di lucro, che opera sul territorio della Regione Sicilia, si propone di promuovere sul territorio di propria competenza le attività e gli scopi sociali dell'AIAF come espressi dall'art 1 dello Statuto Nazionale che di seguito si riportano:

- a) promuovere la rappresentanza associativa tra gli avvocati che esercitano la professione, con continuità o prevalentemente, nel settore del diritto di famiglia, minorile e delle persone affinché sia tutelata la funzione del difensore conformemente alle norme costituzionali ed internazionali e siano rispettati i diritti e gli interessi professionali dell'avvocatura;
- b) fornire ai cittadini che si accingono a scegliere il professionista che li assista nei procedimenti di famiglia, minorili e relativi ai diritti delle persone, un criterio di scelta fondato sulla capacità tecnica e la formazione continua e specialistica; di conseguenza, si propone di dare pubblica visibilità ai requisiti professionali dei propri associati e, per il raggiungimento di tale finalità, ove previsto in via normativa, potrà chiedere un riconoscimento in via amministrativa che sancisca la legittimazione socioeconomica della loro funzione nel mercato dei servizi professionali;
- c) promuovere il dibattito sulle tematiche della famiglia, della persona e della condizione giovanile e di concorrere con progetti e proposte alle esigenze di miglioramento e di rifer-



ma della legislazione familiare e della giustizia familiare e minorile;

d) garantire ulteriormente i cittadini prevedendo l'obbligo per i propri associati di avere in atto una assicurazione professionale;

e) provvedere anche tramite la Scuola di Alta Formazione AIAF in diritto di famiglia e minorile, civile e penale, alla specializzazione e formazione continua degli associati e di quanti, in possesso dei requisiti, vorranno raggiungere una specializzazione in materia di diritto di famiglia, minorile e delle persone, civile e penale, nonché alla costante verifica di professionalità per gli iscritti cui è stato riconosciuto il titolo di specialista dandone comunicazione agli organi designati al riconoscimento del titolo ed alla verifica dell'espletamento della formazione continua;

f) incoraggiare, in una prospettiva multidisciplinare, il confronto e la collaborazione con le altre figure professionali che si occupano dell'età evolutiva e della famiglia;

g) favorire, soprattutto tra le giovani generazioni di avvocati, l'acquisizione di una competenza e di una metodologia di lavoro adeguata alla complessità dei problemi della famiglia, dell'infanzia e dell'adolescenza, contribuendo di conseguenza al pieno rispetto dei diritti di ogni persona coinvolta in un procedimento giudiziario, anche attraverso corsi di formazione ed aggiornamento;

h) garantire il rispetto del regolamento dell'Associazione allegato al presente statuto e delle norme deontologiche, e di conseguenza prevede come requisito di iscrizione all'Associazione l'inesistenza di sanzioni disciplinari definitive di particolare gravità a carico degli associati. Allo scopo, Essa svolgerà ogni attività di carattere formativo, didattico, editoriale, culturale, anche attraverso l'istituzione di borse di studio, per promuovere l'attività dell'avvocato nell'ambito del diritto di famiglia, minorile e delle persone. L'associazione promuoverà, inoltre, direttamente e/o in collaborazione con altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati, ogni iniziativa ritenuta utile e/o necessaria al raggiungimento dello scopo sociale.

Articolo 2. Soci.

Possano essere soci dell'AIAF - Sicilia tutti gli avvocati, regolarmente iscritti, da almeno quattro anni, all'Ordine degli Avvocati di appartenenza e che esercitino la professione con continuità o prevalentemente nel settore del diritto di famiglia, minorile e delle persone. Sono, altresì, soci di diritto dell'AIAF Sicilia coloro che frequentano la Scuola di alta Formazione dell'AIAF - Milena Pini, iscritti ad un ordine regionale, per la durata del biennio di frequenza.

Per aderire all'AIAF Sicilia, in qualità di socio, è necessario avanzare domanda al Comitato Direttivo Regionale, garantire di non avere, o avere avuto, sanzioni disciplinari defini-

tive di particolare gravità - lasciandosi al Comitato Direttivo Regionale la valutazione del caso, impegnandosi al rispetto del presente statuto, nonché dello Statuto nazionale AIAF.

Per mantenere la qualità di socio si dovranno rispettare i principi associativi e deontologici, anche di carattere assicurativo, oltre che corrispondere la quota associativa annuale.

Il Comitato Direttivo Regionale potrà deliberare l'ammissione di soci che, pur non in possesso del requisito dei quattro anni di iscrizione all'Albo, abbiano espletato attività professionale con prevalenza e continuità nel diritto di famiglia e dei minori ed abbiano partecipato ad eventi formativi che dovranno essere documentati.

Il Comitato Direttivo Regionale, ricevuta la domanda, delibera in merito alla sua accettazione o meno entro 60 giorni dalla sua ricezione. All'accettazione della richiesta di iscrizione, il socio dovrà versare la quota di iscrizione, nella misura stabilita per l'anno in corso dal Comitato Direttivo Nazionale.

In caso di mancata accettazione della domanda a socio, il Comitato Direttivo Regionale è tenuto ad indicare i motivi della propria decisione.

Qualora un avvocato che sia stato socio negli ultimi 10 anni, abbia chiesto la cancellazione dall'Albo e svolga, comunque un'attività di consulenza, anche a titolo di volontariato, nel settore del diritto delle persone, della famiglia e della tutela dei minori, può chiedere di rimanere socio, fermo restando che avrà tutti i diritti come associato, oltre al dovere di corrispondere la quota associativa annuale.


Articolo 3. Organizzazione.

L'AIAF Sicilia, per il conseguimento dei propri scopi sull'intero territorio regionale, opera attraverso organismi regionali e Sezioni territoriali.

Le sezioni territoriali, per ottenere il riconoscimento, debbono garantire almeno 5 iscritti, e presentare la domanda al Comitato Direttivo Regionale che ne riconoscerà l'operatività purchè, in regola con il minimo degli iscritti richiesti e coincidenti con le sedi circoscrizionali di Tribunale.

La sezione territoriale ha il compito di programmare e coordinare l'attività culturale e di formazione a livello locale secondo le indicazioni del Comitato Direttivo Regionale, non ha autonomia amministrativa e fiscale, elegge al suo interno un referente per la durata di un triennio ed è tenuta all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni degli organismi nazionali e regionali.

La durata delle cariche di AIAF Sicilia ha la stessa periodicità e la stessa scadenza degli organi nazionali; almeno 30 giorni prima del Congresso Nazionale sarà tenuta l'assemblea dell'AIAF Sicilia, per discutere i temi congressuali ed eleggere gli organi dirigenti.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature appears to be 'G. G.' or similar. The stamp is faint and contains illegible text, possibly a date or official seal.

Il Presidente Regionale è garante della politica dell'AIAF sul suo territorio, cura e controlla la gestione amministrativa dell'AIAF regionale e ne è il legale rappresentante.

Articolo 4. Diritti e obblighi dei Soci.

I soci dell'AIAF Sicilia, in regola con la quota di iscrizione, godono dell'elettorato attivo e passivo rispetto a tutte le cariche; essi sono tenuti al pagamento di un contributo annuale nella misura che verrà determinata dal Comitato Direttivo Nazionale.

Il versamento del contributo annuale viene effettuato dal socio all'Associazione regionale di appartenenza.

La qualità di associato si perde per:

1. sopravvenuti motivi di incompatibilità;
2. aver commesso atti in contrasto con le finalità ed il buon nome della Associazione;
3. accertate gravi inadempienze o sostanziali mutamenti nell'attività dell'associato che rendano incompatibile o pregiudizievole la sua permanenza nell'Associazione;
4. per mancato versamento della quota di iscrizione annuale entro il 30 giugno dell'anno in corso;
5. recesso, da comunicarsi per iscritto, almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno sociale;
6. la perdita dei requisiti personali in base ai quali è stata deliberata l'ammissione.
7. il mancato rispetto del regolamento dell'Associazione;
8. l'irrogazione di sanzioni disciplinari definitive di particolare gravità, da valutarsi da parte del Comitato Direttivo regionale;
9. non avere in corso l'assicurazione professionale prevista dall'articolo 3 comma 2 dello statuto nazionale AIAF;
10. non aver frequentato quale docente o discente almeno due iniziative di aggiornamento professionale specialistico promosse dall'Associazione nell'anno.

La perdita della qualità di associato è deliberata dal Comitato Direttivo dell'Associazione regionale di appartenenza, su proposta del Presidente regionale, e/c su richiesta del Comitato Direttivo Nazionale.

Il Presidente darà al socio comunicazione delle proprie intenzioni, indicandone le ragioni, 30 giorni prima della riunione del Comitato che dovrà deliberarne l'esclusione, il socio potrà replicare entro 20 giorni dalla comunicazione del Presidente.

La comunicazione, e le eventuali repliche, saranno messe a disposizione del Comitato che le valuterà con la più ampia discrezionalità.

Nel caso previsto al punto 4, invece, la perdita della qualità di associato consegue automaticamente in dipendenza del mancato pagamento della quota di iscrizione entro il 30 giugno dell'anno in corso e viene dichiarata dal C.D.R. alla prima riunione successiva al 30 giugno. Resta salva ed impregiudica-

ta la facoltà per il socio decaduto di poter ripresentare nuova istanza di ammissione.

Il socio escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Articolo 5. Organi dell'Associazione.

Sono organi dell'AIAF Sicilia:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci;
- b) l'Assemblea sezionale
- c) il Comitato Direttivo Regionale;
- d) il Presidente del Comitato Direttivo Regionale;
- e) il Vice Presidente del Comitato Direttivo Regionale;
- f) il Collegio dei Probiviri;

Gli organi dell'Associazione durano in carica fino all'Assemblea congressuale successiva, salvo l'eventuale proroga di diritto fino all'effettiva sostituzione.

I componenti del Comitato Direttivo Regionale hanno, nel corso dei tre anni di mandato, diritto di conferire per non più di una volta all'anno delega ad altro componente del medesimo consesso collegiale, in caso di impossibilità a partecipare.

Il componente di qualsiasi organo collegiale che non partecipa, senza giustificato motivo, a più di tre riunioni consecutive del consesso di cui fa parte, viene dichiarato decaduto dall'organo di appartenenza che provvede alla sua sostituzione.

Articolo 6. Assemblea Generale dei Soci.

L'Assemblea Generale dei Soci è costituita dai soci dell'AIAF Sicilia in regola con il pagamento del contributo di iscrizione alla data dell'Assemblea.

Ogni partecipante all'Assemblea Generale dei Soci ha un voto e può ricevere al massimo due deleghe. Le deleghe potranno pervenire fino al momento dell'apertura dell'Assemblea convocata sia in via ordinaria che straordinaria.


L'Assemblea Generale ordinaria dei soci è convocata dal Presidente annualmente per l'approvazione della relazione annuale del Presidente, del rendiconto annuale e del bilancio consuntivo e di previsione ed al riguardo delibera con le maggioranze previste dall'art. 21, comma 1, c.c.

L'Assemblea Generale straordinaria è convocata d'iniziativa del Presidente o quando ne facciano richiesta un terzo dei soci, per questioni di rilevante interesse associativo.

L'Assemblea Generale dei soci ordinaria e straordinaria è presieduta dal Presidente e, in caso di impedimento, dal Vice Presidente ed in caso di impedimento, anche di questi, dal componente più anziano del Comitato Direttivo Regionale.

Per la scelta del luogo di convocazione saranno rispettati criteri di centralità geografica e di rotazione anche considerando la distribuzione numerica dei soci nelle varie sezioni territoriali.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario dell'Assemblea per la redazione del verbale.



Ogni tre anni l'Assemblea dei soci viene convocata dal Presidente in sede congressuale per il rinnovo del Comitato Direttivo Regionale e del Collegio dei Proviviri. L'Assemblea può essere convocata, in via straordinaria anche prima dei tre anni, per le eventuali modifiche statutarie.

L'Assemblea congressuale elegge il suo Presidente per la durata dei lavori del congresso.

L'Assemblea generale dei soci in sede congressuale o anche straordinaria:

a) determina le linee programmatiche e le scelte fondamentali dell'azione dell'AIAF-Sicilia;

b) delibera le modifiche dello statuto con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei soci presenti anche per delega;

c) elegge i delegati che dovranno rappresentare l'Associazione al Congresso Nazionale sulla base dello Statuto di AIAF e precisamente nella misura di 1 ogni 20 iscritti all'AIAF Regione Sicilia dell'anno solare precedente (1\1-31\12) la data dell'Assemblea Congressuale e con un numero di supplenti pari al numero dei delegati eletti. Le candidature dei delegati potranno pervenire lo stesso giorno della convocazione dell'Assemblea Regionale. Ogni socio esprimerà in questa votazione un numero di preferenze equivalente al numero di delegati effettivi e supplenti da designare. Risulteranno eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti.

d) elegge il Collegio dei Proviviri;

e) elegge il Presidente ad honorem;

L'Assemblea generale dei soci, ordinaria e straordinaria, o in sede congressuale, viene convocata dal Presidente con avviso di convocazione spedito al domicilio di tutti i delegati, a mezzo PEC all'indirizzo comunicato in sede di iscrizione/rinnovo, o altro mezzo equivalente, almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza, il termine di convocazione può essere ridotto a 15 giorni.

Articolo 7. Assemblee sezionali

Le Assemblee sezionali sono quante le sezioni territoriali. Ciascun socio dell'AIAF Sicilia sarà anche componente della sezione territoriale coincidente con la circoscrizione al cui ordine è iscritto. Tutte le assemblee sezionali vengono convocate almeno una volta l'anno entro il 15 marzo e comunque almeno 10 giorni prima rispetto all'Assemblea Regionale da parte del referente della sezione circondariale.

Ciascuna assemblea può essere convocata in qualsiasi altro momento ad iniziativa del Presidente regionale e/o del responsabile sezionale che ne darà notizia anche al Comitato Direttivo Regionale e/o su richiesta di 1\5 dei soci della sezione.

La convocazione dovrà avvenire a mezzo pec o con qualunque altro mezzo idoneo a garantirne la conoscibilità e sarà presieduta dal Presidente sezionale o da un componente della sezione da questi delegato e sarà invitato a partecipare il Presidente Regionale.

Il Presidente sezionale aggiorna gli iscritti sulla attività svolta dall'associazione e di quella programmata per l'anno in corso anche in riferimento alle altre sezioni e raccoglie i suggerimenti e le osservazioni dei soci.

Ogni triennio, in occasione dell'assemblea sezionale, che precede il Congresso nazionale, i soci provvederanno alla elezione:

- di un responsabile sezionale;
- di eventuali componenti non di diritto del Comitato Direttivo Regionale;

Ciascun socio esprimerà in questa votazione un numero di preferenze equivalente al numero da designare. Ciascuna sezione avrà diritto alla designazione di un ulteriore componente oltre al referente della sezione se, al 31\12 dell'anno precedente la votazione, la sezione aveva raggiunto almeno 10 iscritti e ad un ulteriore componente del CDR per ogni ulteriore gruppo equivalente o superiore a 10.

Per qualsiasi carica, nel caso di parità di voti, si considera eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione all'albo nella sezione di appartenenza.

Il responsabile della sezione territoriale, almeno 5 giorni prima dell'Assemblea congressuale dei soci, trasmetterà al Presidente Regionale il verbale con l'esito delle votazioni con il numero di voti riportati da ciascun candidato affinché l'Assemblea Congressuale dei Soci possa procedere alla proclamazione degli eletti ed alla costituzione del CDR.

8. Il responsabile sezionale

Il responsabile sezionale è il referente del Direttivo Regionale e farà da tramite tra il CDR e la sezione territoriale. È responsabile della raccolta dei soci nella sua sezione e della organizzazione delle iniziative formative approvate dal CDR di cui il responsabile è membro di diritto.

In occasione dell'Assemblea congressuale dei soci, trasmette al Presidente regionale, almeno 5 giorni prima della data di convocazione, il verbale delle votazioni per le elezioni dei componenti non di diritto del CDR.

Il responsabile sezionale dura in carica tre anni e non può essere eletto per più di due volte consecutive (6 anni consecutivi).

9. Comitato Direttivo Regionale.

Il Comitato direttivo Regionale è composto da eventuali Presidenti ad honorem, dai responsabili delle sezioni territoriali e dai componenti eletti dalle singole sezioni a norma dell'art 7 del presente statuto.

Il mandato ha durata triennale e il componente non può essere eletto per più di due volte consecutive (6 anni consecutivi).

Il Comitato Direttivo Regionale elegge al suo interno:

1. a) il Presidente dell'Associazione Regionale;
2. b) il Vice Presidente dell'Associazione;
3. c) il responsabile attività di aggiornamento e referente

della Scuola nazionale dell'AIAAF;

4. d) il Segretario del Comitato Direttivo Regionale;

5. e) ove ritenuto necessario, un tesoriere o un revisore dei conti.

Il Comitato Direttivo Regionale:

1. attua le scelte compiute dall'Assemblea congressuale, e determina la politica associativa regionale tra un'Assemblea congressuale ed un'altra ed indica le linee programmatiche dell'attività. A questo fine, può nominare commissioni di lavoro su singole e specifiche tematiche, cui potranno partecipare anche componenti esterni al Comitato Direttivo Regionale; dette commissioni saranno coordinate da un responsabile eletto dal Comitato;

2. approva annualmente il rendiconto annuale predisposto dal Presidente e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea Generale dei soci, ai sensi del precedente articolo 6;

3. presenta all'Assemblea congressuale le eventuali proposte di modifica dello statuto;

4. delibera in ordine alle nuove domande di adesione all'associazione e delibera circa le esclusioni dal novero dei soci proposte dal Presidente;

5. emana e modifica il regolamento interno.

6. Nomina i componenti del Comitato Direttivo Nazionale, secondo le regole riportate dallo Statuto Nazionale, provvede alla sostituzione di coloro che siano defunti o abbiano dato le dimissioni o non siano più in grado di partecipare alle attività del CDN.

Il Comitato Direttivo Regionale si riunisce almeno tre volte l'anno per la programmazione, la discussione e la verifica delle iniziative associative.

La riunione dovrà essere convocata, almeno venti giorni prima della relativa seduta, a mezzo PEC o altro mezzo equivalente, purché ne sia certa l'avvenuta ricezione.

In caso di urgenza il termine di convocazione può essere ridotto a dieci giorni.


Il Comitato Direttivo Regionale è presieduto dal Presidente o in sua assenza, dal Vice Presidente, e in assenza di questi dal componente più anziano, in riferimento agli anni di iscrizione all'associazione, del Comitato.

E' validamente costituito soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 21, comma 1, del codice civile, e delibera con il voto della maggioranza dei presenti aventi diritto.

Elegge al suo interno un Segretario per l'organizzazione del lavoro e per la redazione del verbale delle riunioni.

Il verbale verrà inviato, a cura del Segretario o in sua assenza del Presidente, a tutti i componenti del Comitato Direttivo Nazionale a mezzo PEC o altro mezzo equipollente.

Il Comitato Direttivo Regionale adotta il regolamento per il funzionamento degli organismi di direzione dell'Associazione Regionale.



Articolo 10. Presidente e Vice Presidente dell'Associazione.

Il Presidente è il Legale Rappresentante dell'Associazione, ed ha i poteri di legge; convoca e presiede l'Assemblea generale dei soci, il Comitato Direttivo Regionale.

Il Presidente può delegare al Vice Presidente lo svolgimento di singole attività o di singoli atti.

Assicura l'unità d'indirizzo dell'Associazione, la collegialità delle decisioni degli organi associativi e l'adeguata circolazione delle informazioni fra questi ultimi.

Assume la responsabilità delle decisioni di ordinaria amministrazione.

Il Presidente predispone la relazione annuale da sottoporre all'Assemblea, unitamente al rendiconto dell'anno precedente da presentare al Comitato Direttivo Nazionale entro il 28 febbraio di ogni anno.

Il Presidente e il VicePresidente durano in carica tre anni e non possono essere eletti per più di due volte consecutive (6 anni consecutivi).

In caso di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente, il quale dovrà convocare il Comitato Direttivo Regionale per procedere alla nuova elezione nel termine di trenta giorni dal verificarsi delle dimissioni o dell'impedimento definitivo.

Articolo 11. Presidente ad honorem

Su proposta di almeno 2\3 dei componenti del direttivo regionale, l'Assemblea Congressuale dei soci, elegge un Presidente ad honorem dell'AIAF Regione Sicilia tra chi ha ricoperto il ruolo di Presidente Regionale, per almeno due mandati consecutivi, riconoscendogli meriti acquisiti nell'attività svolta in favore dell'Associazione.

Il Presidente ad honorem, una volta nominato, conserva la carica finchè mantiene la qualifica di socio e gli viene riconosciuta funzione consultiva in occasione di ogni direttivo regionale sulle scelte di politica associativa ed, inoltre, di concerto con il Presidente in carica, può curare anche nei confronti di terzi, delle sezioni territoriali e dei media l'immagine e la politica associativa.

Articolo 12. Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e tre supplenti eletti, ogni triennio, dall'Assemblea congressuale tra gli iscritti all'associazione e che abbiano un'anzianità professionale non inferiore a dieci anni.

Il Collegio dei probiviri dura in carica un triennio, in quanto i suoi membri conservino la qualità di iscritti a un'Associazione regionale; la perdita di tale qualità comporta la sostituzione con un supplente, fino allo scadere del triennio.

Il Collegio elegge al suo interno un Presidente e giudica i-

nappellabilmente, senza formalità e secondo equità, su ogni controversia tra soci e Organi associativi regionali e su quanto attiene all'osservanza del presente Statuto e del regolamento. Deve essere rimessa al Collegio dei Probiviri qualsiasi controversia tra soci, tra soci e associazione nazionale, anche in relazione alla interpretazione del presente Statuto. Le candidature possono essere presentate sino al giorno di svolgimento dell'Assemblea Congressuale.

Articolo 13. Incompatibilità.

La carica di Presidente e di Vice Presidente dell'Associazione sono incompatibili con:

1. la carica di Presidente di un Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
2. la carica di componente del Consiglio Nazionale Forense;
3. la carica di dirigente dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura e comunque con la carica di dirigente di altre associazioni e Organismi, nazionali forensi.

La carica di probiviro nazionale è incompatibile con altre cariche associative nazionali.

Articolo 14. Patrimonio.

Il patrimonio dell'AIAF è costituito dai contributi dei soci, dai beni acquistati con questi contributi nonché da eventuali legati e donazioni.

La gestione del patrimonio è curata dal Legale Rappresentante dell'Associazione, nominato secondo quanto disposto dal presente statuto.

I contributi vengono riscossi entro il mese di febbraio di ogni anno, salve le nuove iscrizioni.

L'Associazione Regionale provvede al versamento della quota degli iscritti, come annualmente stabilita dal Direttivo Nazionale, sul conto corrente dell'AIAF Nazionale, a cadenza trimestrale.

Ai fini congressuali, il Presidente dovrà versare la quota dovuta al Nazionale, relativa ai soci che risultano iscritti alla data del 31 marzo dell'anno congressuale, entro il 15 aprile, a pena della perdita dell'elettorato attivo e passivo dell'AIAF regionale al Congresso.

I delegati regionali al Congresso devono essere in regola con il pagamento alla propria AIAF regionale, entro il 31 marzo, della quota relativa all'anno del Congresso.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

Articolo 14. Bilanci.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gen-



naio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 23 febbraio di ogni anno il Presidente deve predisporre il rendiconto dell'anno precedente da sottoporre all'approvazione del Comitato Direttivo Regionale. Il Comitato Direttivo Regionale deve convocare l'Assemblea Generale dei Soci per l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il rendiconto deve rimanere depositato presso la sede dell'Associazione, per almeno i 15 giorni precedenti all'Assemblea generale dei soci.

Articolo 15. Durata.

L'Associazione ha durata illimitata.

In caso di scioglimento dell'Associazione il Comitato Direttivo Nazionale nominerà un liquidatore il quale al termine della liquidazione devolgerà il patrimonio utile netto residuo all'ente, istituzione o associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 L. 23.12.96 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 16. Rinvio.

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento al codice civile e alle disposizioni di legge in materia.

Articolo 17. Disposizioni transitorie.

Lo statuto regionale così come modificato entra in vigore al momento stesso della sua approvazione dell'organo a ciò proposto, fatta salva l'applicazione dell'art 17 dello Statuto Nazionale.

Firmato: Caterina Mirto n.q. - Valentina Crescimanno notaio